

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2018. 0440817 15/05/2018 10,55
Mitt.: Mercato del lavoro, ricerca e sviluppo econ..
Dest.: CANSERVICE SRL
Fascicolo : 2018.008.007.12



Spett. Canservice S.r.l.
dwconsulting@pec.it
osvaldo.apuleio@odcecnapoli.it

Oggetto: Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – rimodulazione Programma 2011 – annualità 2013, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 14 settembre 2004, n. 267. **Comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii. – Canservice srl - codice fiscale e Partita IVA 05800151218 -id pratica 75.**

Premesso che:

- in data 05/05/2014 è stata consegnata dalla ditta in indirizzo domanda di partecipazione al bando in oggetto, registrata al Protocollo Generale al n. PG/2014/369836 del 08/05/2014; tale istanza, all'esito dell'istruttoria condotta, è risultata ammissibile al contributo di cui all'oggetto;
- in data 12/05/2016 il legale rappresentante di codesta impresa ha sottoscritto l'Atto di Adesione ed Obbligo prot. PG/2016/409550 del 12/05/2016, relativo alla concessione dell'agevolazione di cui all'oggetto, impegnandosi ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e nei documenti in esso richiamati, con particolare riferimento all'art. 14 del Bando stesso;
- con Disposizione Dirigenziale n. 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/2016, è stato concesso alla ditta **Canservice s.r.l.** con sede legale e unità locale in Napoli Via Acate n. 51/C - codice fiscale e Partita IVA 05800151218 il contributo di **€ 30.000,00** per la realizzazione dell'investimento di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo sopra citato;
- con atto di liquidazione n. 23 del 04/07/2016 e conseguente mandato di pagamento n. 10635 del 11/08/2016, è stata erogata a codesta ditta la somma di **€ 12.000,00** a titolo di anticipazione del 40% del contributo concesso;
- l'impresa ha consegnato a mano in data 20/02/2017 la domanda di erogazione del contributo a titolo di SALDO ns. prot. n. PG/2017/142268 del 21/02/2017, attestando la completa ultimazione dell'investimento realizzato entro i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del bando in oggetto, pertanto, con atto di liquidazione n. 10 del 08/03/2017 e conseguenti mandati di pagamento n. 4559 e n. 4563 del 20/04/2017, è stata erogata a codesta ditta la somma rimanente per complessivi **€ 18.000,00**;
- con la nota prot. PG/2017/338208 del 03/05/2017 è stato trasmesso all'impresa in oggetto il piano di rimborso della quota di contributo soggetta a restituzione ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Bando;
- in ottemperanza all'art. 14 del Bando (Ispezioni, controlli e revoche dei contributi) che prevede al comma 1: *"il comune di Napoli effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d'ufficio nonché le visite ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge applicabile in materia, dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque*

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

sino al completamento del piano di rimborso della quota di rimborso soggetta a restituzione", si comunicava con la nota PG/2017/0422521 del 30/05/2017 la data del 07/06/2017 per effettuare una verifica ispettiva in loco;

- durante la verifica in loco sopra citata venivano rilevate le seguenti difformità:
 - non era disponibile il titolo di possesso in originale della sede locale oggetto dell'investimento;
 - non veniva rilevato il Monitor Samsung UE32K550AKXZT S/N 09133SKH500338 mentre risultava presente un Monitor Samsung pari modello ma con S/N 08BPF3HFG800160A;
 - non veniva rilevato il NAS Buffalo Link Station PROQuad S/N 85857244203770 mentre risultava presente un NAS Buffalo LS-CH1.0TL S/N 65845705216823;
 - veniva rilevato che la stampante multifunzione Triumph Adler 2500CI acquistata con fatt. n. 43 del 08/09/2016 emessa da "ES S.r.l. Progetti e Sistemi" riportava come S/N LU35212385E mentre in fattura e in perizia giurata era identificata con S/N 1102NP3UTO;
 - non era possibile riscontrare l'effettiva presenza dei seguenti beni in quanto, come dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, non era stato possibile assicurare la presenza durante la verifica ispettiva del tecnico informatico responsabile dell'installazione e gestione dell'area software:
 - Piattaforma ES Smartec S/N ES-TECH146-2016;
 - N.02 Acrobat Adobe Creative Suite 6 Master Collection S/N 132509492080981937773230-132501605283985126718951;
 - E-commerce WEB Dominio Mail e servizi connessi Matr. ES-WEB68-2016;
 - N.02 Office Pro 2013 Plus VL+Visio Shared Project matr. 38FGY-RNRGW-7VTGM-49K77-PRXTW e YC7DK-G2NP3-ZQQQC3-J6H88-GVGXT;
 - Own Cloud Storage System 1TB S/N 164514983825;

pertanto, non essendo possibile portare a termine la verifica ispettiva per l'assenza del tecnico informatico responsabile dell'installazione e gestione dell'area software e di conseguenza dichiarare concluso l'esito della visita ispettiva, veniva stabilito che sarebbe stata programmata una nuova verifica ispettiva. Di tutto ciò veniva redatto il verbale n. 02 del 07/06/2017 prot. PG/2017/448038 del 08/06/2017, controfirmato ed inviato a mezzo pec in data 08/06/2017;

- in data 22/06/2017 veniva inviata a mezzo pec la nota PG/2017/496293 del 22/06/2017 con cui si fissava per il 26/06/2017 la data per il prosieguo della visita ispettiva precedentemente avviata, all'esito della quale veniva riscontrato che:
 - il titolo di possesso in originale non era nuovamente disponibile presso la sede dell'impresa;
 - riguardo il Monitor Samsung UE32K550AKXZT con S/N 08BPF3HFG800160A rilevato al posto di quello con S/N 09133SKH500338 (presente in fattura e dichiarato in perizia giurata), veniva prodotta dal legale rappresentante dell'impresa una dichiarazione in cui si rappresentava che il bene era stato oggetto di sostituzione da parte della casa madre in quanto difettoso; in sede non si rinveniva documentazione attestante tale sostituzione;

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro

Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

- il NAS Buffalo Link Station PROQuad S/N 85857244203770 era regolarmente presente in azienda seppur mancante della dicitura prevista dall'art.12, co. 5 del Bando
- veniva prodotta dal legale rappresentante dell'impresa una dichiarazione in cui si rappresentava che la multifunzione Triumph Adler 2500CI nella fatt. n. 43 del 08/09/2016 emessa da ES S.r.l. Progetti e Sistemi ed in perizia giurata era stata indicata per errore con il codice modello 1102NP3UTO piuttosto che con il seriale della stampante che è LU35212385E; in sede non si rinveniva documentazione del fornitore a supporto di quanto dichiarato dal legale rappresentante;
- non era possibile ricondurre le N.02 licenze Acrobat Adobe Creative Suite 6 Master Collection S/N 132509492080981937773230-132501605283985126718951 e le N.02 licenze Office Pro 2013 Plus VL+Visio Shared Project matr. 38FGY-RNRGW-7VTGM-49K77-PRXTW e YC7DK-G2NP3-ZQQQC3-J6H88-GVGXT all'azienda Canservice srl in quanto in sede non veniva rinvenuto alcun documento di licenza riportante tali seriali;
- non era possibile verificare il bene "E-commerce WEB Dominio Mail e servizi connessi Matr. ES-WEB68-2016" in quanto il responsabile in sede non aveva possibilità di accedere al servizio di hosting cui faceva riferimento il bene;
- il verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n. 07 del 26/06/2017, prot. PG/2017/0506400 del 27/06/2017, redatto a conclusione del sopralluogo e sottoscritto dalle parti, notificato a mezzo pec in data 27/06/2017 concedeva all'impresa 15 gg dalla data del verbale per fornire le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione ritenuta utile a supportarle da consegnare esclusivamente a mano. Veniva richiesto, inoltre, di allegare alle controdeduzioni una fotografia del NAS Buffalo Link Station PROQuad S/N 85857244203770 dalla quale si potesse evincere l'apposizione della dicitura prevista dall'art.12, co. 5 del Bando e di portare in visione presso la sede del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico del Comune di Napoli il titolo di possesso in originale dell'unità locale oggetto dell'investimento;
- in data 10/07/2017 venivano consegnate a mano ns. prot. PG/2017/554687 del 12/07/2017 le controdeduzioni ed integrazioni da parte dell'impresa relativamente ai rilievi esposti nel verbale n. 07 del 26/06/2017;
- all'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata:
 - veniva riscontrata la conformità all'originale della copia del titolo di disponibilità dell'immobile già consegnata dall'impresa;
 - veniva consegnata perizia giurata asseverata che rettificava i seriali relativi ai beni multifunzione Triumph Adler 2500CI e del Monitor Samsung UE32K550AKXZT specificando le cause dell'errore compiuto; documentazione ritenuta idonea a superare il relativo rilievo contestato;
 - veniva consegnata fotografia del NAS Buffalo Link Station PROQuad dalla quale si poteva evincere l'apposizione della dicitura prevista dall'art.12, co. 5 del Bando;
 - veniva consegnata documentazione del fornitore ES S.r.l. relativa all'acquisto di n. 02 licenze Office Pro 2013 Plus VL+Visio Shared Project che risultava non idonea a ricondurre i numeri di licenza all'azienda Canservice srl;

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

- veniva consegnata documentazione relativa all'acquisizione delle licenze Adobe CS6 Master Collection e relativa al servizio "E-Commerce WEB-Dominio mail e servizi connessi" che consisteva nella stampa di schermate a video che presumibilmente riconducevano all'area riservata di gestione del servizio dell'impresa, documentazione ritenuta non idonea a superare i relativi rilievi contestati con il verbale n. 07 del 26/06/2017;
- pertanto, con la nota PG/2017/584351 del 21/07/2017 si riscontravano le controdeduzioni prodotte dall'impresa evidenziando che la documentazione prodotta in relazione ai beni/servizi:
 - n. 02 licenze Office Pro 2013 Plus VL+Visio Shared Project
 - n. 02 licenze Adobe CS6 Master Collection
 - servizio "E-Commerce WEB-Dominio mail e servizi connessi"non era sufficiente a superare i relativi rilievi contestati con il verbale n. 07 del 26/06/2017 e che quindi, al fine di chiudere le attività relative al controllo in oggetto, avendo già il personale incaricato dal Servizio effettuato due verifiche in loco, era necessario che l'impresa inviasse, presso la sede del Servizio entro 7 giorni un incaricato in possesso delle utenze necessarie a far visionare, dalle aree riservate Microsoft ed Adobe nonché dalla piattaforma di hosting, la correlazione tra le licenze/servizi acquistati e l'impresa Canservice s.r.l.;
- la nota precitata veniva riscontrata nei termini dall'impresa con la nota ns prot. PG/2017/0607442 del 31/07/2017 con la quale veniva richiesto di posticipare al mese di settembre ogni ulteriore accertamento a causa di difficoltà connesse al particolare periodo dell'anno caratterizzato da intensa operatività;
- tale richiesta veniva accolta con la nota prot. PG/2017/0624556 del 04/08/2017 con la quale si accordava il differimento degli accertamenti richiesto e si rimandava all'impresa di prendere contatti con il Servizio per fissare un appuntamento nella prima decade del mese di settembre 2017;
- trascorso ampiamente il termine prefissato senza alcun esito, veniva concordato con il legale rappresentante di effettuare una nuova visita ispettiva presso l'unità locale oggetto dell'investimento la cui data, fissata per il 28 marzo 2018, veniva comunicata a mezzo pec in data 21/03/2018 con la nota PG/2018/0277715 del 21/03/2018
- Durante la verifica, tramite l'utilizzo degli applicativi Belarc-Product Key e KeyFinder per la rilevazione dei seriali prodotti si appurava che i beni/servizi portati in esame non erano coerenti con quelli che era necessario trovare nella sede, descritti sia nelle fatture oggetto del rendiconto che nella perizia giurata dell'asseveratore del piano degli investimenti oltre che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa che era necessario trovare nella sede e cioè:
 - n.2 Adobe Acrobat Creative SUITE 6 Master Collection S/N 132509492080981937773230 e 132501605283985126718951;
 - n.2 Office Professional 2013 Plus VL + Visio Shared Project S/N 38FGY-RNRGW-7VTGM-49K77-PRXTW e YC7DK-G2NP3-ZQQC3-J6H88-GVGXT;
 - Ecommerce WEB Domain Mail e servizi connessi matr. ES-WEB68-2016;

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

in particolare per quanto concerne il servizio "Ecommerce WEB Domain Mail e servizi connessi matr. ES-WEB68-2016" acquistato dal fornitore ES S.r.l. questo risultava fornito da ARUBA e registrato a nome della società Espin S.r.l.;

- pertanto il verbale di controllo e di notifica degli esiti della visita ispettiva n. 17 del 28/03/2018, prot. PG/2018/0308435 del 30/03/2018, redatto a conclusione del sopralluogo e sottoscritto dalle parti, notificato a mezzo pec in data 30/03/2018 attestava in maniera definitiva che i beni sopracitati, descritti sia nelle fatture oggetto del rendiconto che nella perizia giurata dell'asseveratore del piano degli investimenti oltre che nella documentazione integrativa presentata dall'impresa non erano stati rilevati nella sede dell'impresa beneficiaria del contributo. A tale verbale il delegato dell'impresa presente non aggiungeva alcun commento o dichiarazione;

Alla luce di quanto sopra esposto, considerati non superati i rilievi contestati con i verbali di visita ispettiva relativamente ai beni sopra citati e non essendo possibile procedere al riconoscimento delle corrispondenti spese rendicontate per € 8.430,00 dal totale del piano degli investimenti realizzato, dovendosi procedere al conseguente recupero della relativa quota di contributo già erogato dall'Amministrazione,

SI COMUNICA

ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo concesso con la Disposizione Dirigenziale n. 42 del 12/05/2016 - DISP/2016/0001935 del 19/05/201 nella misura di € 8.430,00 dal totale del piano degli investimenti e la contestuale richiesta di **restituzione della somma di € 5.643,00** pari alla quota di contributo già erogato dall'Amministrazione a questa impresa **rivalutata e maggiorata degli interessi calcolati con le modalità previste dall'art. 14 comma 4 del bando.**

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta ditta, ai sensi dell'art.10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da opportuna ed esaustiva documentazione.

Il presente atto viene notificato esclusivamente a mezzo PEC.

Il dirigente

dott.ssa Maria Grazia Blasio

